



COMUNE DI TORTORETO

PROVINCIA DI TERAMO

Prot 14145

Ufficio del Sindaco

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Disposizioni per la gestione dell'attività lavorativa del personale in applicazione dell'art. 1 comma 6) D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e D.L. 34/2020.

II SINDACO

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale";
- la Legge 7 agosto 2015, n.124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Decreto Madia) che ha introdotto nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed in particolare l'art.14, così come modificato, da ultimo dall'art.18 comma 5 del D.L. n.9 del 2.3.2020 in connessione all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la Legge 22 maggio 2017, n.81, Capo II, articoli da 18 a 24 relativi al lavoro agile (o smart working), nonché la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'articolo 3;

VISTA la Direttiva n. 1 del 25.2.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione che fornisce le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state introdotte ulteriori misure per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso, tra cui – limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020 – la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 1 lettera n) del predetto D.P.C.M ai sensi del quale *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri assicurazione infortuni sul lavoro”*;

VISTA la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione relativo alle *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”* nella quale si chiarisce che *“per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 della legge n°124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020 n°9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” è superato il regime sperimentale dell'obbligo delle amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime”*;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 con il quale considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio nazionale sono state introdotte ulteriori misure per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso sull'intero territorio nazionale, prevedendosi, tra l'altro, all'art. 2 che *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n°81 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017 n°81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale con efficacia dalla data del 10 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 il cui art. 1, comma 6, dispone che *“fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le indicazioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000 che al punto 3 recita:

“In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”.

“Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale. Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni”.

PRESO ATTO che l'art. 87 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro per la pubblica amministrazione, individua il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ad eccezione delle attività che le amministrazioni ritengono indifferibili, e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

VISTO il proprio Decreto Sindacale prot. n. 8972 del 19.03.2020 con cui venivano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza come di seguito elencate:

- Protocollo;
- Stato civile (limitatamente alle registrazioni di nascita e morte e al rilascio della CIE a seguito di furto e smarrimento e certificazioni urgenti e non differibili);
- Servizi relativi al Settore Segreteria Generale – Notifiche – Sociale e supporto agli organi di governo comunali;
- Servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;
- Farmacia Comunale;
- Polizia Locale;
- Protezione civile;
- Servizio Manutentivo;
- Interventi di pronta reperibilità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità: facendo salve le disposizioni di servizio indicate nel Decreto Sindacale prot. n. 8200 del 10.03.2020 di istituzione del COC;
- Servizi necessari ad ottemperare alle scadenze di legge;

VISTO il D.L. 34/2020 che all'art. 90 ribadisce il principio dell'utilizzo del lavoro agile di cui all'art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione recante le “modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni” con la quale si ribadisce che le misure adottate sull'intero territorio nazionale, per il contenimento della situazione epidemiologica, non hanno previsto la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione;

RISCONTRATO che nello scenario attuale la normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni, continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sebbene la suddetta direttiva

sostiene che, nell'ottica di garantire l'attività amministrativa l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le P.A. per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le stesse possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta;

VISTE le vigenti Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Abruzzo;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover rimodulare l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli Uffici del Comune di Tortoreto;

CONSIDERATO che, stante l'eccezionalità e straordinarietà della situazione, verranno successivamente informate la RSU, le OO.SS. e la Giunta in ordine all'opportunità di individuare modalità semplificate, temporanee e straordinarie di accesso al lavoro agile;

DECRETA


1. Per le motivazioni meglio esposte ai punti che precedono, di rimodulare, dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla data del 31 luglio 2020 o fino ad altra data prevista da eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le attività indifferibili individuate con Decreto Sindacale prot. 8972 del 19.03.2020 da rendere in presenza come di seguito elencate:

- Uffici e attività di Protocollo;
- Stato civile (limitatamente alle registrazioni di nascita e morte e al rilascio della CIE a seguito di furto e smarrimento e certificazioni urgenti e non differibili);
- Servizi relativi al Settore Segreteria Generale – Notifiche – Sociale e supporto agli organi di governo comunali;
- Servizi cimiteriali;
- Farmacia Comunale;
- Polizia Locale;
- Protezione civile;
- Servizi Sociali;
- Servizio Manutentivo;
- Interventi di pronta reperibilità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità: facendo salve le disposizioni di servizio indicate nel Decreto Sindacale prot. n. 8200 del 10.03.2020 di istituzione del COC;
- Servizi necessari ad ottemperare alle scadenze di legge;
- Servizio Tributi e Riscossione coattiva con apertura al pubblico senza appuntamento:
 - TARI : Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
 - IMU: Martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
 - COSAP – ICP – AFFISSIONI: Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
 - Riscossione coattiva: Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- Servizi Scolastici: Trasporto, Refezione e Diritto allo studio o Scolastico e Refezione:
 - apertura al pubblico senza appuntamento: Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- Servizi e attività dei Settori Tecnici, con apertura al pubblico nelle ore e nei giorni precedentemente stabiliti da Regolamento Comunale per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 17.10.2019) previo appuntamento telefonico o telematico;

2. Di stabilire che ogni Responsabile provveda a dare le necessarie disposizioni al fine di garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro compresa, ove possibile, la rotazione dei dipendenti in presenza negli uffici comunali ed in lavoro agile;

3. Dispone altresì che gli uffici potranno essere contattati dagli utenti sia in via telematica sia telefonicamente con gli orari e ai numeri telefonici indicati nel sito del Comune di cui sarà data opportuna informazione a cura del Responsabile di ogni Settore;
4. Dispone che gli utenti possano accedere agli uffici indossando obbligatoriamente la mascherina;
5. Di stabilire che per lo svolgimento delle attività in smart working sarà cura di ogni Responsabile di Settore fissare un orario di lavoro, programmare e coordinare il lavoro e presentare relazioni settimanali delle attività svolte dalle unità impiegate in tale modalità;
6. Di stabilire altresì che le unità lavorative, che svolgono attività di smart working, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, potranno recarsi in ufficio, per reperire documentazione cartacea utile allo svolgimento del lavoro da casa, informando il proprio Responsabile di Settore;
7. Di disporre che le eventuali riunioni potranno svolgersi o in videoconferenza ovvero rispettando scrupolosamente le prescrizioni del distanziamento fisico e con l'ausilio dei D.P.I.;
8. Di stabilire che gli Assessori possano ricevere i cittadini solo previo appuntamento telefonico se, il collegamento a distanza non può essere utilizzato e che i Consiglieri comunali possano, per l'espletamento del loro mandato, recarsi presso gli Uffici previo appuntamento o comunque previa comunicazione con i relativi Responsabili;
9. Di dare atto che, stante l'eccezionalità e straordinarietà della situazione, verranno successivamente informate la RSU, le OO.SS. e la Giunta in ordine a quanto disposto con il presente provvedimento.
10. Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del personale dipendente del Settore Segreteria a tutti i Responsabili dei Settori, al Segretario Comunale nonché ai componenti della Giunta Comunale e che ne sia disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Tortoreto, li 03.06.2020


Il Sindaco
Domenico Piccioni